

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2024.

Modifiche alle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. (Delibera n. 382/2024)

II DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *a*) e comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e di richiedere, con le modalità e nei termini stabiliti dalle predette disposizioni, l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, come modificato dal provvedimento del 1° agosto 2023;

Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*Guidelines* EBA/2021/16), adottati il 16 dicembre 2021, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;

Considerata l'esigenza della Banca d'Italia di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati a supporto della propria attività di analisi dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati;

EMANA:

l'unito atto di modifica delle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. Il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

Il Governatore: PANETTA

ALLEGATO

Art. 1.

Dopo la Parte settima (La valutazione dei rischi di riciclaggio), è inserita la seguente parte:

«Parte ottava

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»).

Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare.

Esse sono inviate secondo le modalità indicate nell'allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).»

Art. 2.

Dopo l'allegato (che viene contestualmente rinominato allegato 1) è inserito il seguente allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).

AVVERTENZA:

Il testo integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»), è pubblicato sul sito della Banca d'Italia ed è consultabile all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/disposizioni-organizzazione/2024/Provvedimento_27_11_2024.pdf

24A06580

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 23 ottobre 2024.

Rideterminazione della fattispecie contributiva e del termine di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione. (Delibera n. 23292)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

